

VISTA l’Autorizzazione del Direttore Generale di ICE/Agenzia n. 21/21 del 25/11/2021 relativa alla strutturazione della misura “Bonus Export Digitale” (di seguito: *delibera*) che stabilisce le condizioni per la concessione di contributi a fondo perduto, finalizzata a sviluppare l’attività di internazionalizzazione delle *microimprese* manifatturiere nonché delle *reti* e *consorzi*;

VISTO l’articolo 3 della *delibera*, che prevede che, per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell’intervento e all’erogazione del contributo di cui alla medesima *delibera*, ICE si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali, di Invitalia;

VISTO l’articolo 12 della *delibera*, che prevede che, con successivo provvedimento vengano definiti gli schemi, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione e l’erogazione dei contributi;

VISTO l’Accordo stipulato il 1° febbraio 2022 da ICE/Agenzia con Invitalia per la regolamentazione dei rapporti concernenti le attività di supporto nell’attuazione della misura “Bonus Export Digitale”;

PROVVEDIMENTO:

Articolo 1. *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

a. “*delibera*”: l’Autorizzazione del Direttore Generale di ICE/Agenzia n. 21/21 del 25/11/2021 relativa alla strutturazione della misura Bonus Export Digitale;

b. “*regolamento de minimis*”: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

c. “*microimprese*”: imprese di dimensione micro, così come definite dall’allegato n. 1 al regolamento di esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);

d. “*reti*”: reti soggetto di cui al comma 2 dell’articolo 45 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012;

e. “*consorzi*”: soggetti costituiti nella forma di consorzio, ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del Codice civile;

f. “*soggetti beneficiari*”: *microimprese*, in forma singola o attraverso *reti* e *consorzi*;

g. “*società fornitrice*”: società fornitrice di soluzioni digitali per l’export, iscritta all’elenco di cui al punto h);

- h. “*elenco*”: l’elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l’export istituito ai sensi dell’articolo 7 della *delibera*;
- i. “*DSAN*”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- j. “*procedura informatica*”: l’insieme delle fasi necessarie alla compilazione e trasmissione delle istanze di ammissione ai contributi di cui all’articolo 6 della *delibera* e di iscrizione all’*elenco* attuabile esclusivamente tramite piattaforma informatica;
- k. “*SPID*”: Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale);
- l. “*registro delle imprese*”: pubblico registro di cui all’articolo 2188 del Codice civile.

CAPO I – SOGGETTI BENEFICIARI

Articolo 2.

(*Modalità di presentazione della domanda di contributo*)

1. Le domande di contributo riservate alle sole *microimprese, reti e consorzi* in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 della *delibera*, devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite la *procedura informatica*, resa disponibile nell’apposita sezione “Bonus Export Digitale” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).

2. La compilazione delle domande è riservata al rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal *registro delle imprese*.

3. La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente e i soggetti richiedenti devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal *registro delle imprese*.

4. I dati inseriti dai richiedenti in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal *registro delle imprese*.

5. L’iter di compilazione e presentazione della domanda di ammissione ai contributi è così articolato:

a) **compilazione** della domanda – **dalle ore 10:00 del giorno 10/05/2022 al giorno 15/07/2022 alle ore 17:00** con le seguenti modalità:

1) accesso tramite *SPID* all’apposita procedura indicata nella sezione di cui comma 1;

2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda di cui all’**allegato n. 2a** (per le *microimprese*)/**n. 2b** (per le *reti e i consorzi*);

3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” imm modificabile, contenente l’”identificativo della domanda”, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;

4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;

b) **presentazione** della domanda, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, – **dal giorno 16/05/2022 al giorno 15/07/2022, dalle 10:00 alle ore 17:00** con le seguenti modalità:

1) accesso all’apposita procedura indicata nella sezione di cui al precedente comma 1;

2) inserimento dell’”identificativo della domanda” e del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a) comma 5 costituente formale invio della domanda;

3) rilascio da parte della *piattaforma informatica* dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.

6. Per le *microimprese, reti e consorzi* amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla *procedura informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante da parte di Invitalia. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), così come indicato nella *procedura informatica*.

7. La richiesta di accreditamento di cui al precedente comma 6, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione del soggetto istante e del suo legale rappresentante, potrà essere inoltrata nei termini previsti dal comma 5. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di tre giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

8. La domanda deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte.

9. Per le *società fornitrici* amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla *procedura informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante da parte di Invitalia. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), così come indicato nella *procedura informatica*.

10. Ciascuna *microimpresa* – singolarmente o tramite una rete o un consorzio – può presentare una sola domanda di accesso al contributo.

11. L’iscrizione all’*elenco di soggetti beneficiari* è motivo di revoca dal contributo.

Articolo 3.

(Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo)

1. Invitalia, tenuto conto del tiraggio finanziario delle domande pervenute, della dotazione finanziaria complessivamente disponibile di cui all'articolo 2, comma 2 della *delibera*, può chiudere lo sportello per la presentazione delle domande anticipatamente al termine ultimo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *b*).

2. I soggetti richiedenti hanno diritto alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie; pertanto, le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello e per le quali dovesse risultare insussistente la relativa copertura finanziaria, sono da considerarsi decadute.

Articolo 4.

(Concessione dei contributi e pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari)

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni Invitalia verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compreso il rispetto dei massimali previsti dal *regolamento de minimis* tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso di contributi concessi alle *reti* e ai *consorzi*, il requisito di cui all'articolo 4, comma 6, lettera *i*) della *delibera*, viene valutato con riferimento esclusivo alle *reti* e ai *consorzi* non anche alle singole società aderenti.

3. Le concessioni sono disposte con uno o più provvedimenti cumulativi pubblicati nella sezione "Bonus Export Digitale" del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).

Articolo 5.

(Erogazione del contributo ai soggetti beneficiari)

1. I *soggetti beneficiari* possono presentare richiesta di erogazione del contributo esclusivamente tramite la *procedura informatica* – **dalle ore 10:00 del 30/11/2022 alle ore 17:00 del 30/09/2023.**

2. I *soggetti beneficiari* devono presentare:

- a) la richiesta di erogazione redatta sulla base dello schema di cui all'**allegato n. 3a** (per le *microimprese*)/ **n. 3b** (per le *reti* e i *consorzi*);
- b) la documentazione prevista dall'articolo 9, comma 2, della *delibera*;
- c) liberatoria riguardante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa sottoscritta dalla *società fornitrice*, predisposta sulla base dello schema di cui all'**allegato n. 4**;

- d) la *DSAN* sulle norme di prevenzione dell'antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009);
- e) documentazione verificabile da Invitalia attestante il possesso del requisito di cui al comma 3 articolo 8 della *delibera*, se dichiarato in fase di richiesta di ammissione al contributo.

3. I pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al *soggetto beneficiario* ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione nella causale: "Bonus Export Digitale – ICE Agenzia".

CAPO II – ELENCO DELLE SOCIETA' FORNITRICI

Articolo 6.

(Termini per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco)

1. Le domande di iscrizione all'*elenco*, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della *delibera*, unitamente agli allegati come previsti dal seguente articolo 7, devono essere trasmesse esclusivamente tramite la *procedura informatica* dedicata disponibile nell'apposita sezione "Bonus Export Digitale" del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it), **dalle ore 10:00 del 28/04/2022 alle ore 17:00 del 15/07/2022.**

2. Le *società fornitrici* dovranno indicare un indirizzo PEC quale punto di contatto e potranno, se lo desiderano, indicare link a indirizzi web utili a rappresentare le proprie competenze ed esperienze professionali.

Articolo 7.

(Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco)

1. La domanda di iscrizione all'*elenco*, tramite la *procedura informatica*, indicata nell'apposita sezione "Bonus Export Digitale" del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it), è riservata al rappresentante legale della *società fornitrice* come risultante dal *registro delle imprese*.

2. Le *società fornitrici* richiedenti l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, devono trasmettere la domanda secondo lo schema di cui all'**allegato n. 1.**

3. Per l'accesso all'area riservata della *procedura informatica*, i rappresentanti legali delle *società fornitrici* che intendano presentare domanda di iscrizione all'*elenco* di cui al comma 1, devono essere in possesso di:

- a) *SPID*;
- b) casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva ai sensi dell'articolo 48 del Codice dell'Amministrazione digitale al fine di consentire le comunicazioni da parte di Invitalia, e quale canale di contatto per i *soggetti beneficiari*. I soggetti obbligati dalle norme vigenti in materia di possesso di una PEC sono tenuti a utilizzare lo stesso indirizzo di posta certificata comunicato al *registro delle imprese*;
- c) firma digitale.

4. L'iter di presentazione della domanda è articolato nelle seguenti fasi:

- a) accesso tramite *SPID* all'apposita procedura indicata nella sezione di cui all'articolo 7, comma 1;
- b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dell'allegato di cui al comma 2;
- c) generazione del modulo di domanda di iscrizione sotto forma di documento immutabile, contenente l'identificativo della domanda di iscrizione all'elenco", le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale;
- d) caricamento della domanda firmata digitalmente e invio della stessa entro il termine finale di cui all'articolo 6, comma 1;
- e) rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima.

5. Il soggetto che presenta richiesta di iscrizione all'*elenco*, pena l'inammissibilità della domanda, è tenuto ad inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla *procedura informatica*.

6. Ciascuna *società fornitrice* può presentare un'unica richiesta di iscrizione all'*elenco*.

7. In fase di compilazione della domanda, la *procedura informatica* verifica, in via preliminare, alcuni dati acquisiti in modalità telematica dal *registro delle imprese*. Ai fini della corretta compilazione della domanda, il soggetto è tenuto a:

- a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il *registro delle imprese*;
- b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dalla *procedura informatica* presso il *registro delle imprese*.

8. Nel caso in cui la *società fornitrice* non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal *registro delle imprese* e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2 lettere a), b), c) e/o d) della *delibera* la *procedura informatica* non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti

nel *registro delle imprese* non siano aggiornate, la *società fornitrice* è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 7 lettera a).

9. Per le *società fornitrici* amministrare da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla *procedura informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante da parte di Invitalia. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), così come indicato nella *procedura informatica*.

10. La richiesta di accreditamento di cui al precedente comma 9, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante e del suo legale rappresentante, potrà essere inoltrata nei termini previsti dall'articolo 6. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di tre giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

11. Le istanze di accesso all'*elenco*, si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di cui al comma 4, lettera e). Sono in ogni caso improcedibili le istanze di iscrizione trasmesse tramite canali diversi dalla *procedura informatica*.

12. L'iscrizione all'*elenco* di *soggetti beneficiari* è motivo di revoca dal contributo.

Articolo 8.

(Consultazione dell'elenco, da parte di microimprese, reti e consorzi cui è stato concesso il contributo)

1. Entro 30 giorni dalla data di chiusura dei termini di cui all'articolo 6 comma 1, viene predisposto l'*elenco*, consultabile – dai soli soggetti cui è stato concesso il contributo – attraverso piattaforma dedicata e indicata nell'apposita sezione “Bonus Export Digitale” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).

2. L'*elenco* di cui al comma 1 rende disponibili le seguenti informazioni: “identificativo della domanda”, partita IVA, denominazione, indirizzo PEC, ed eventuali link a indirizzi web utili a rappresentare le competenze delle *società fornitrici* negli ambiti di cui all'articolo 5 della *delibera*.

3. Le eventuali ulteriori comunicazioni sono trasmesse da Invitalia esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Invitalia declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario.

4. Invitalia si riserva di modificare l'*elenco*, provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi iscritti a seguito di esito negativo delle verifiche di cui all'articolo 7, comma 5 della *delibera*.

Articolo 9.

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura "Bonus Export Digitale" saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2. L'informativa generale ai sensi dell'art. 13 GDPR e la policy in materia di privacy sono consultabili sul sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).

Incentivi e Innovazione
Il Responsabile
Ernesto Somma